

Codice A1805B

D.D. 20 agosto 2021, n. 2396

**Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Malciaussia", localizzato in comune di Usseglio (TO), presentato da Enel Green Power S.p.A..**



**ATTO DD 2396/A1805B/2021**

**DEL 20/08/2021**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,  
TRASPORTI E LOGISTICA**

**A1805B - Difesa del suolo**

**OGGETTO:** Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione dell'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Malciaussia", localizzato in comune di Usseglio (TO), presentato da Enel Green Power S.p.A..

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e di Trasporti - Ufficio Tecnico per le

dighe di Torino, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento in oggetto.

Premesso inoltre che:

con determinazione n. 753/DB14.02 del 16/04/2009 dell'allora Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, era stato approvato il "Progetto di gestione dell'invaso di Malciaussia" nel comune di Usseglio (TO), presentato dalla società Enel Green Power S.p.A., successivamente prorogato di ulteriori 5 anni con d.d. n. 1750/DB1422 del 17/06/2014;

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 6399 del 18/03/2021 (ns. prot. n. 13860/A1805B del 18/03/2021), il nuovo progetto da esaminare per l'aggiornamento del precedente.

Dato atto che con ns. nota prot. n. 24453/A1805B del 24/05/2021, è stata indetta la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).

Visti i pareri pervenuti:

- nota prot. n. 16170 del 04/08/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche – Ufficio Tecnico per le dighe di Torino;
- nota prot. n. 6102/A1906A del 31/05/2021 della Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- nota prot. n. 67788/A1604B del 11/06/2021 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio – Settore Tutela delle Acque.

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Preso atto che:

- l'invaso di Malciaussia è localizzato nel Comune di Usseglio (TO) e alimenta la centrale idroelettrica di Crot; la diga sbarrata la porzione di testata del bacino del torrente Stura di Viù, a quota di circa 1.800 m s.l.m., generando un vaso con capacità utile di circa 0,9 Mm<sup>3</sup>;
- dall'esame della documentazione agli atti, per quanto riguarda il grado d'interrimento dell'invaso risulta una situazione simile a quella riscontrata in occasione della presentazione della prima versione del progetto di gestione. Difatti dal confronto dei rilievi batimetrici del 2007 e di quelli relativi al presente aggiornamento (2019) si riscontra una sostanziale stabilità delle condizioni di interrimento, in particolare risulta un decremento del volume totale dello 0,3% (aumento sedimenti pari a 3.400 m<sup>3</sup>) ed un decremento del volume utile pari allo 0,7% (aumento sedimenti pari a 5.530 m<sup>3</sup>).

Dato atto che:

- l'area a monte dell'invaso e l'invaso stesso non risultano in area protetta e sono privi di pressioni antropiche significative, essendo caratterizzati da una modesta attività turistica di tipo escursionistico, con effetti irrilevanti sulla qualità dell'acqua invasata e dei sedimenti, come peraltro confermato dai risultati analitici presentati nel progetto;

- l'invaso presenta un grado di interrimento modesto e verosimilmente di agevole controllo attraverso le routinarie modalità di esercizio e prove di funzionamento degli organi di scarico della diga;
- i sedimenti risultano contenere modeste quantità di metalli pesanti, la cui presenza pare essenzialmente attribuibile al dilavamento delle rocce del bacino;
- conseguentemente, le acque invase non presentano significative contaminazioni, risultando coerenti con quelle di un corpo idrico esente da pressioni antropiche significative al contorno;
- in base alla documentazione presentata, non sono in previsione attività di fluitazione o spurgo né di asportazione di sedimenti a bacino vuoto. Vengono ipotizzate, ma attualmente non previste, procedure di svaso, funzionali a manutenzioni ed ispezioni che si rendessero necessarie, ed inoltre aperture degli scarichi di fondo in fase di morbida/piena per gestire i livelli e minimizzare la sedimentazione a ridosso degli scarichi;
- nel presente Piano di Gestione sono previste anche operazioni di apertura dello scarico di fondo e sono riportate stime sulle portate in uscita dallo stesso; a tale proposito si osserva che il limite di sicurezza per l'alveo a valle dello sbarramento, fissato in 10 m<sup>3</sup>/s, è rispettato considerate le operazioni di rilascio per le diverse modalità di gestione del sedimento;

Considerato che:

il presente aggiornamento del progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali – Direzione Generale per le dighe e le infrastrutture idriche – Ufficio Tecnico per le dighe di Torino, con nota prot. n. 16170 del 04/08/2021, ha espresso parere positivo con integrazioni, da presentarsi a seguito del provvedimento finale di approvazione del progetto di gestione;

il progetto di gestione dell'invaso di Malciaussia può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel dispositivo.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

**LA DIRIGENTE**

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d.m. 30/06/2004
- l.r. 25/2003 e s.m.i.
- l.r. 23/2008 e s.m.i.

- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

## **DETERMINA**

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, l'aggiornamento del "Progetto di gestione dell'invaso di Malciaussia", localizzato in comune di Usseglio (TO), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. Dovranno essere effettuate valutazioni relativamente alla stabilità dei versanti, anche rispetto a quanto riportato nella prima versione del progetto ed alla luce di oltre dieci anni di osservazione;
4. Dovrà essere fornita una rappresentazione in adeguata scala grafica, anche distorta, delle sezioni in asse all'imbocco dell'opera di derivazione e dello scarico di fondo oltre che alcune sezioni trasversali;
5. In caso emergano necessità operative impreviste, queste dovranno essere adeguatamente motivate e descritte nel Programma di Sintesi di cui all'art. 5 del d.m. 30 giugno 2004 e ci si riserva di formulare al riguardo eventuali prescrizioni;
6. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risultasse necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della l.r. 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione dell'ulteriore aggiornamento al progetto di gestione.

Considerato che ogni manovra prevederà un apposito progetto, si ricorda che tra la documentazione da presentare per l'autorizzazione definitiva dei singoli interventi è compresa anche una puntuale quantificazione di tutti i materiali litoidi globalmente movimentati, comprendenti quelli per i quali è previsto il riutilizzo dai lavori dell'opera stessa e quelli da mettere a deposito definitivo, ai sensi dell'art.13 della l.r. 23/2016.

Si ricorda che, poiché la diga e il relativo vaso insistono nell'alveo del torrente Stura di Viù, i lavori e/o le manutenzioni da realizzarsi sulle opere sono soggetti alla preventiva autorizzazione idraulica ai sensi del r.d. 523/1904 da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino.

Per i lavori di rimozione meccanica del materiale litoide demaniale, si ricorda che dovranno essere richiesti i necessari provvedimenti concessori ai sensi della d.g.r. n. 44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.. Si sottolinea inoltre che le operazioni di asportazione meccanica di sedimenti dal bacino, dovranno essere gestite anche conformemente alla vigente normativa ambientale (d.lgs. 152/2006 e d.p.r. 120/2017) e la loro collocazione progettata adeguatamente in relazione ai parametri geomeccanici dei sedimenti stessi nel rispetto delle disposizioni della l.r. 45/1989.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in

momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del corso d'acqua imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso in oggetto, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invasate), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del corso d'acqua rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Gli estensori  
ing. Roberto Fabrizio  
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)  
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta